

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012  
116/2012/R/GAS**

**PRIMA REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MATERIA PRIMA GAS E  
MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER  
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 MAGGIO 2009, ARG/GAS 64/09 (TIVG) RELATIVE  
AGLI ARTICOLI 6 E 11**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 30 marzo 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481( di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (di seguito legge 99/09) ;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011 (di seguito: decreto 29 dicembre 2011) recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi per l'anno termico 2011 - 2012 ;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, VIS 173/09;
- la deliberazione 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell’Autorità 19 gennaio 2012, 6/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 6/2012/R/GAS)
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2012, 16/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 16/2012/R/GAS)
- il documento per la consultazione 22 dicembre 2011, DCO 47/11, recante “Mercato del gas naturale – Modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela” (di seguito: DCO 47/11);
- il documento per la consultazione 1 marzo 2012, 68/2012/R/GAS, recante “Mercato del gas naturale – Modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela ai fini della prima attuazione delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1” (di seguito: DCO 68/12).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 e del decreto legislativo 93/11 trovano conferma, nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- l’articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso  $CCI_t$  (di seguito: componente  $CCI_t$ ) calcolata, con riferimento a ciascun trimestre  $t$ -esimo, come somma dei seguenti elementi:

- $QCI$ , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
- $QE_t$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo (di seguito: corrispettivo  $QE_t$ );
- la deliberazione ARG/gas 77/11 ha tra l'altro:
  - modificato l'articolo 6, comma 2, del TIVG, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012, il parametro  $QE_0$  sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,935;
  - avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed in particolare della componente  $CCI_t$ , a partire dall'1 ottobre 2012, anche alla luce delle evoluzioni del mercato legate all'implementazione del bilanciamento di merito economico, nonché delle disposizioni già operative a favore della flessibilità e della concorrenza di cui al decreto legislativo n. 130/10;
- il DCO 47/11, nell'ambito del predetto procedimento, ha presentato gli orientamenti dell'Autorità circa le modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela gas a partire dall'1 ottobre 2012;
- il decreto legge 1/12, all'articolo 13, ha previsto che dal trimestre decorrente dall'1 aprile 2012, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei, l'Autorità, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato;
- a quest'ultimo riguardo, il citato articolo 13 del decreto legge 1/12, ha stabilito inoltre che, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, i mercati di riferimento da considerare siano quelli europei, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 130/10;
- la deliberazione dell'Autorità 16/2012/R/GAS ha integrato il procedimento avviato ai sensi della deliberazione ARG/gas 77/11, al fine di:
  - definire, entro il mese di marzo 2012, una prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, del decreto legge n. 1/12, a stralcio del procedimento così integrato, in modo che abbia efficacia a partire dal secondo trimestre del 2012; a tal fine, l'Autorità ha pubblicato il DCO 68/12;
  - attuare a regime le disposizioni del decreto legge 1/12, insieme con le altre misure previste nel DCO 47/11, al fine di una loro coerente applicazione a partire dall'1 ottobre 2012.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il DCO 68/12 prefigura prime misure attuative dell'articolo 13 del decreto legge 1/12, il cui completamento avverrà in esito alla consultazione relativa al DCO 47/11, prospettando modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima a partire dall'1 aprile 2012, che rispondano ai seguenti obiettivi:
  - urgenza dell'intervento al fine di consentire un'implementazione semplice ed immediata da parte degli operatori;
  - possibilità di copertura finanziaria per mantenere o modificare agevolmente gli strumenti di copertura degli operatori sui costi di approvvigionamento di gas naturale in base alla relativa tipologia di rischio;
  - minimizzazione della volatilità dei prezzi applicati ai clienti finali eventualmente derivante dall'introduzione di riferimenti di mercato nei costi di approvvigionamento degli operatori;
  - coerenza dell'intervento con l'evoluzione del quadro regolatorio al fine di adottare misure transitorie, per quanto possibile, in linea con le modalità di implementazione che verranno definite a partire dall'1 ottobre 2012;
- nello specifico, il DCO 68/12 ha prospettato:
  - a) il mantenimento dell'attuale struttura della formula di cui all'articolo 6, del TIVG e la ridefinizione del corrispettivo  $QE_t^{new}$ , prevedendo una modalità di calcolo che integri l'attuale formula del corrispettivo  $QE_t$ , con il prezzo del gas rilevato sul mercato mediante un'opportuna ponderazione dei due elementi;
  - b) che la quota iniziale indicizzata al riferimento di mercato sia fissata ad un livello pari al 5% relativamente al II trimestre 2012 e al 6% relativamente al III trimestre 2012;
  - c) di utilizzare, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, come mercati europei, l'hub virtuale *Title Transfer Facility* (di seguito: *TTF*) e l'hub fisico di *Zeebrugge*, in coerenza con quanto previsto nella deliberazione 193/10, adottata dall'Autorità in attuazione del decreto legislativo 130/10;
  - d) di calcolare, per ciascun trimestre, la media aritmetica, espressa in €/GJ, delle medie dei prezzi del gas riferite al periodo intercorrente tra il giorno 15 del penultimo mese ed il giorno 14 del mese precedente il trimestre t-esimo, delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas;
- dalle osservazioni pervenute al DCO 68/12 è emersa una generale preoccupazione circa la modifica in corso d'anno dell'attuale formula di determinazione della componente relativa alla materia prima, pur nella consapevolezza della necessità dell'intervento rispetto alle previsioni di cui al decreto legge 1/12, nonché una generale condivisione sulla formula prospettata;
- le osservazioni pervenute al DCO 68/12 hanno altresì:
  - evidenziato come i pesi assegnati ai prezzi di mercato del gas nella formula prevista per il calcolo del corrispettivo variabile  $QE_t^{new}$  risultino troppo elevati, auspicando che il peso assegnato con riferimento al II trimestre 2012 possa essere visto come un obiettivo da raggiungere con gradualità su un orizzonte temporale più esteso;

- criticato la scelta dell'individuazione dei mercati europei proposti, ritenendo che il riferimento all'hub di *Zeebrugge*, mercato caratterizzato da quotazioni espresse in centesimi di sterlina per unità termica inglese, comporterebbe anche un rischio aggiuntivo per il tasso di cambio;
- manifestato una condivisione nell'utilizzo dei riferimenti di prezzo *forward* ma proponendo, in alternativa alla modalità di calcolo della media dei prezzi *forward* del gas dalla metà del penultimo alla metà dell'ultimo mese precedente il trimestre di riferimento, di basare il calcolo sul penultimo mese solare precedente il trimestre di riferimento;
- sottolineato l'esigenza di prevedere, contestualmente all'introduzione di un riferimento di mercato:
  - (i) una revisione del corrispettivo fisso QCI di cui all'articolo 6 del TIVG, affinché siano adeguatamente coperti i costi di trasporto internazionale dagli hub europei al Punto di Scambio Virtuale in Italia;
  - (ii) una revisione in aumento del valore del coefficiente K, introdotto con la deliberazione ARG/gas 89/10 ed aggiornato con la deliberazione ARG/gas 77/11, in quanto tale elemento già incorporerebbe un riferimento ai prezzi che si formano sui mercati a breve termine;
- la riduzione dei pesi dell'indice di mercato, previsti nel DCO 68/12, potrebbe rispondere adeguatamente all'esigenza di garantire una gradualità agli operatori rispetto all'impatto complessivo sul mercato del gas naturale;
- peraltro tale riduzione, rispetto a quanto proposto nel DCO 68/12, avrebbe un impatto limitato sulla spesa del consumatore finale, quantificabile in circa 1 euro di aumento della spesa semestrale, tenendo anche conto del fatto che si riferirebbe ad un periodo di bassi consumi, e garantirebbe maggiormente l'equilibrio economico-finanziario degli operatori definito su base annua e, in particolare, di quelli medio - piccoli;
- con riferimento alla scelta dei mercati europei e al calcolo delle quotazioni medie prospettati nel DCO 68/12:
  - il riferimento all'hub *TTF*, come unico mercato europeo, in luogo dell'indice proposto correlato ai due mercati *TTF* e *Zeebrugge*, ha il vantaggio di semplificare la gestione operativa, minimizzando altresì l'onerosità in termini di disponibilità di prodotti finanziari di copertura;
  - la scelta del mese solare, come orizzonte temporale per il calcolo del riferimento di mercato, rappresenta una modalità maggiormente standardizzata rispetto all'utilizzo di quotazioni a cavallo tra due mesi ed è compatibile con gli obiettivi dell'intervento;
- relativamente, infine, alla presunta esigenza di adeguare altri elementi o parametri della formula, non risultano in realtà integrati i presupposti per procedere in tal senso in quanto:
  - il valore attuale del corrispettivo QCI garantisce già un'adeguata copertura dei costi di trasporto e degli altri oneri di commercializzazione all'ingrosso;
  - il coefficiente K è stato introdotto dalla deliberazione ARG/gas 89/10, al fine di tenere conto degli esiti delle rinegoziazioni dei contratti pluriennali di approvvigionamento; come noto, tale rinegoziazione è influenzata (anche) dalla dinamica dei prezzi sui mercati a breve termine, la quale dinamica costituisce pertanto un elemento di riferimento utile per l'analisi

della predetta rinegoziazione; pertanto, solo questo significato può assumere il riferimento ai mercati a breve termine operato dalla deliberazione ARG/gas 77/11.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- le risposte pervenute al DCO 68/12 hanno anche manifestato una generale preoccupazione circa la mancanza di una chiara definizione del quadro regolatorio delle condizioni economiche della materia prima a partire dall'1 ottobre 2012;
- gli interventi di riforma per il prossimo anno termico, già prospettati nel DCO 47/11, sono compatibili con le disposizioni dell'articolo 13, del decreto legge 1/12, in particolare in relazione a:
  - la gradualità dell'intervento;
  - i nuovi riferimenti di mercato per l'aggiornamento del corrispettivo relativo alla materia prima, attraverso il mantenimento ad un riferimento provvisorio dei prezzi del gas sui mercati europei fino all'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, ciò comportando il mantenimento dell'attuale struttura dell'articolo 6 del TIVG – che prevede un corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione all'ingrosso (elemento QCI) e di un corrispettivo variabile (elemento  $QE_t$ ) in alternativa ad un unico elemento variabile – fintanto che sono considerati i mercati europei;
- i predetti interventi di riforma, a partire dal prossimo anno termico, devono altresì considerare:
  - i dati storici e previsivi, che l'Autorità sta attualmente acquisendo ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/gas 77/11, relativi a costi e volumi dei contratti di approvvigionamento e alle relative clausole contrattuali; l'esame di tali informazioni potrebbe consentire all'Autorità di valutare anche l'opportunità di riformare il livello attuale, se non anche l'istituto stesso, del coefficiente K e del corrispettivo QCI;
  - l'esigenza, manifestata da molti operatori nell'ambito delle osservazioni ricevute sul DCO 47/11, di avere a disposizione adeguate tempistiche necessarie per rendere operative le modifiche che saranno implementate con la citata riforma, anche per quanto riguarda i corrispettivi applicati ai clienti finali.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la deliberazione 6/2012/R/GAS, ai fini della contribuzione a titolo oneroso del contenimento dei consumi gas, in attuazione del decreto 29 dicembre 2011, ha previsto, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2012, che il valore del corrispettivo  $CV^t$  sia pari a 0,000402 euro/Smc.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- al fine di dare prima attuazione all'articolo 13, del decreto legge 1/12, ridefinire il corrispettivo  $QE_t$  con modalità che minimizzino le possibili ripercussioni

negative che possono derivare dalla tempistica dell'intervento e che consentano, al contempo, di inserire l'intervento stesso nel percorso di graduale riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas per il servizio di tutela, delineato nel DCO 47/11;

- integrare la formula, attualmente in vigore, del corrispettivo  $QE_t$  con il prezzo del gas rilevato sul mercato mediante un'opportuna ponderazione dei due elementi, fissando il livello pari a:
  - 3% relativamente al II trimestre 2012;
  - 4% relativamente al III trimestre 2012.
- utilizzare, come riferimento di mercato, esclusivamente le quotazioni *forward* trimestrali OTC presso l'hub *TTF*, utilizzando il mese solare come orizzonte temporale per il calcolo.

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- con riferimento alla componente *QOA*, relativa agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 11, del TIVG, prevedere la modifica del valore dell'elemento  $CV^f$  pari al corrispettivo unitario per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi gas, di cui alla deliberazione 6/2012/R/GAS.

#### **DELIBERA**

1. di sostituire, a partire dall'1 aprile 2012, il punto b), dell'articolo 6, comma 1, del TIVG con il seguente:

b)  $QE_t^{new}$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_t^{new} = [\alpha \times QE_t + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}]$$

dove:

$\alpha$  è il peso attribuito al corrispettivo  $QE_t$  pari a:

- 0,97 per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012;
- 0,96 per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012;

$QE_t$  espresso in euro/GJ è calcolato ai sensi del successivo comma;

$P_{MKT,t}$  è la media aritmetica, espressa in euro/GJ, delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platt's con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

2. di sostituire, a partire dall'1 aprile 2012, all'articolo 6, commi 3 e 4, del TIVG la parola " $QE_t$ " con la parola " $QE_t^{new}$ " e a partire dall'1 luglio 2012 la parola " $QE_{t-1}$ " con la parola " $QE_{t-1}^{new}$ ";

3. di sostituire a partire dall'1 aprile 2012 la tabella n. 2 del TIVG con la seguente tabella:

**Tabella n. 2**  
**Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)**

Elementi componente <i>QOA</i>	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012 al 31/03/2012	Dal 01/04/2012
Elemento $\varphi$	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento $CV^I$	0,010439	0,010439	0,010439	----	----	0,000402	0,000402	----	0,000402
Elemento $C_{CONR}$	0,039564	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento $C_{FGUI}$	0,007788	0,007788	----	----	----	----	----	----	----
Elemento $CV^{FG}$	----	----	----	----	0,000012	0,000012	0,000012	----	----
Elemento $CV^{OS}$	----	----	----	----	----	----	0,000717	0,000717	0,000717

4. di pubblicare la presente deliberazione e la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*